COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 985

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 985

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani (4384) 985

PRESIDENTE . 985, 987, 991, 992, 993, 994, 995 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 1004, 1005, 1006

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 989, 991, 992 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001 1002, 1003, 1005

ARMANI 1000

BRIGHENTI 991, 1003, 1005

CERUTI 993, 994, 997

CURTI IVANO 996, 998

FRANZO 986, 996, 1003

LUSOLI . . 990, 991, 992, 993, 994, 995, 998 1001, 1002, 1005

MENGOZZI 995, 1004, 1005

PALA, *Relatore* . 988, 993, 994, 995, 998, 999 1000, 1001, 1002, 1003, 1004

RINALDI . . 994, 995, 996, 1003, 1004, 1005

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

FRACASSI: Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3931-*B*) . . 1006

PRESIDENTE 1006

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1006

La seduta comincia alle 10,10.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonomi e Scarascia Mugnozza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna i deputati Curti Ivano, Bologna, Lusoli, De Zan, Fracassi, La Penna e Cengarle, sostituiscono rispettivamente i deputati Avolio, Gerbino, Gessi Nives, Imperiale, Lettieri, Negrari e Scarascia Mugnozza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani (4384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze a favore dei territori montani » (4384).

Nel corso dell'ultima seduta iniziammo la discussione generale, che peraltro non si concluse. Ha ora la parola l'onorevole Franzo.

FRANZO. Vorrei prospettare anzitutto un problema di carattere generale. Non so se dobbiamo limitarci ad approvare questo provvedimento-ponte di rifinanziamento, facendo voti affinché le nostre istanze ulteriori di perfezionamento della legge siano inserite nella nuova legge della montagna; o se invece vogliamo, già durante questa nostra discussione, inserire qualche emendamento. Probabilmente è questa seconda ipotesi quella giusta, dal momento che vedo già presentati numerosi emendamenti. In tal caso, desidero richiamare l'attenzione del signor Presidente, del rappresentante del Governo e della Commissione su un ordine del giorno presentato dal mio gruppo, che ha avuto la fortuna di essere approvato dalla Camera in data 22 giugno 1967, conseguente alla discussione in Aula per l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo.

Ricordo quest'ordine del giorno, perché mi pare indicativo di una impostazione. Noi partivamo dalla duplice esigenza della esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo, che riguardavano la sfera di competenza dei due dicasteri delle foreste e dei lavori pubblici; e dell'assetto fisico del territorio, in rapporto al preoccupante succedersi di eventi alluvionali, i quali trovano nel dissesto idrogeologico la causa fondamentale dei gravi danni che gli eventi stessi arrecano. Avevamo poi fatto presente che il problema della difesa e della conservazione del suolo, come peraltro è indicato nel Capitolo XIII del Programma di sviluppo economico del quinquennio 1966-70, non si esaurisce ovviamente con gli interventi rivolti all'assetto fisico del territorio, ma deve trovare un saldo presidio anche nella componente umana, oltre che in quella economica, dell'ambiente montano.

Questa la premessa. Richiamo qui il punto 142 del Programma, là dove opportunamente si riconosce che l'attuale stato di dissesto idrogeologico che travaglia tanta parte del nostro territorio, se fu un tempo aggravato dal progressivo e irrazionale disboscamento e dalla forte pressione demografica, che ha portato a dover coltivare più intensivamente terreni e pendici naturalmente destinati al bosco e al pascolo, è stato in anni più recenti ulteriormente aggravato dall'imponente esodo della popolazione, che ha lasciato molte zone precedentemente coltivate senza alcuna difesa e alla mercé degli eventi naturali.

Ribadiva ancora, l'ordine del giorno – e la ribadisco ancora in questa sede – la necessità che, nell'equilibrio delle forze attive che sono chiamate ad operare nei vari settori economici, venissero organicamente affrontate le cause patologiche dell'esodo rurale; e si sottolineava l'esigenza di una efficace impostazione del problema della difesa e conservazione del suolo, da attuarsi non soltanto con interventi correttivi del dissesto fisico delle zone di montagna, ma anche con interventi volti ad una ristrutturazione dell'economia agricola e con una politica assistenziale e previdenziale – ed è su questo punto che richiamo particolarmente la vostra attenzione – da valutare e realizzare in modo che ogni intervento venga ad operare armonicamente in vista del miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita dei lavoratori.

Mi permetto – anche allo scopo di rendere più chiaro quanto ho finora sostenuto – rileggere l'ordine del giorno votato il 22 giugno di questo anno:

« La Camera,

considerato che, con l'autorizzazione di spesa recata dal disegno di legge n. 3939, lo Stato affronta, attraverso la esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo afferenti alla sfera di competenza dei due dicasteri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, soltanto l'esigenza dell'assetto fisico del territorio in rapporto al preoccupante succedersi di eventi alluvionali, i quali trovano nel dissesto idrogeologico la causa fondamentale dei gravi danni che gli eventi stessi apportano alle produzioni agricole, agli insediamenti e a tutti i settori di attività delle zone colpite;

rilevato che il problema della « difesa e conservazione del suolo » – indicato nel Capitolo XIII del « Programma di sviluppo economico nel quinquennio 1966-1970 » – non si esaurisce con gli interventi, rivolti all'assetto fisico del territorio ma deve poter trovare saldo presidio anche nella componente umana oltre che in quella economica dell'ambiente;

richiamato in proposito il punto 142 del « Programma », laddove opportunamente si riconosce che l'attuale stato di dissesto idrogeologico che travaglia tanta parte del nostro territorio, se fu un tempo aggravato dal « progressivo ed irrazionale disboscamento » e dalla forte « pressione demografica che ha portato a dover coltivare, spesso intensivamente, terreni e pendici naturalmente destinati al bosco e al pascolo » è stato in anni

più recenti ulteriormente aggravato dall'imponente esodo di popolazione « che ha lasciato molte zone precedentemente coltivate senza alcuna difesa e alla mercé degli eventi naturali »;

ribadita pertanto la necessità che, nell'equilibrio delle forme attive che sono chiamate ad operare nei vari settori economici, vengano arginate senza indugi le cause patologiche dell'esodo rurale;

sottolineata l'esigenza di una organica impostazione del problema della difesa e conservazione del suolo, la quale impone – come indicato al punto 145 del richiamato « Programma » – che gli interventi correttivi del dissesto fisico, specie nelle zone montane, risultino attuati « in stretto collegamento con gli interventi per la ristrutturazione dell'economia agricola, con quelli per lo sviluppo delle attività turistiche, con le azioni volte al miglioramento delle infrastrutture civili, con la politica assistenziale e previdenziale, in modo che, valutate le interrelazioni ricorrenti tra le citate componenti, ogni intervento venga ad operare in modo armonico in vista di un effettivo miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita delle popolazioni montane »;

invita il Governo

alla adozione di provvedimenti che, facendo leva sulla componente umana del problema della difesa e conservazione del suolo, agiscano da fattore di contenimento delle cause patologiche dell'esodo rurale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e adeguate provvidenze di natura fiscale, assistenziale e previdenziale, quali:

a) il raddoppio, nelle zone dichiarate montane dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 637, della misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

b) la assunzione a totale carico dello Stato, nei territori stessi, degli oneri di assistenza malattia e degli oneri previdenziali disposti dalla vigente legislazione in favore delle menzionate categorie;

c) la esenzione, nelle zone come sopra indicate e senza discriminazione altimetrica, dei contributi agricoli unificati ».

L'ordine del giorno era firmato dai deputati Franzo, Truzzi, Stella, Prearo, Armani, Zugno, Baldi, De Zan, Gitti, Bianchi Fortunato, Fada.

Ho richiamato alla vostra attenzione quest'ordine del giorno, non perché pensi che si possano inserire in questo limitato provvedimento di rifinanziamento, oggi al nostro esame, i punti 2 e 3; ritengo però che almeno il punto 1) potrebbe invece essere valutato nell'ambito della discussione di questo provvedimento e vorrei avere in proposito il parere del rappresentante del Governo, dal quale ottenere l'assicurazione che nella emananda legge sulla montagna – che indubbiamente non potrà avere applicazione prima del 1° gennaio 1969 – gli altri due punti verranno adeguatamente affrontati.

Dirò ancora se vogliamo dare maggior concretezza alla proposta ed anche per circoscrivere l'entità della spesa degli assegni familiari, che questi ultimi in campo nazionale comportano per lo Stato un onere annuo di circa ventotto miliardi. Ora, la montagna assorbe circa il 30 per cento, per cui dovrebbe trattarsi di un onere di circa otto miliardi; è noto però l'invecchiamento dei nuclei familiari di montagna rispetto a quelli della pianura, per cui a nostro avviso si tratterebbe di uno stanziamento oscillante fra i quattro e i cinque miliardi annui.

Si tratta dunque di una cifra non impossibile a reperire, se vogliamo – come io ritengo si voglia fare – affrontare sul piano umano questo problema.

Per quanto riguarda la copertura, dovremo indubbiamente fare anche delle proposte concrete; e io direi che il problema in sé e per sé, anche da questo punto di vista, non dovrebbe essere insolubile: si potrebbe infatti far fronte attraverso la Cassa unica degli assegni familiari. Non sta a me ricordare il volume di miliardi che ha la Cassa degli assegni familiari, ma indubbiamente il Governo queste cose le sa meglio di me.

Proporremmo pertanto un emendamento in questo senso: non la trasposizione nella legge dei punti fissati nell'ordine del giorno così come la Camera l'ha votato, ma di una parte sola, che riguarda gli assegni familiari; gradiremmo però avere l'assicurazione del Governo che, per quanto riguarda gli altri due argomenti, questi verranno regolati nella nuova legge sulla montagna. Mi riservo comunque, signor Presidente, di formulare questa richiesta, in ordine al raddoppio degli assegni familiari e alla questione della copertura attraverso la cassa unica degli assegni familiari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. L'onorevole Relatore ha facoltà di replicare.

PALA, *Relatore*. Nella relazione generale avevamo definito l'odierno disegno di legge nei suoi limiti temporali e finanziari, specificando che si trattava di un puro e semplice rifinanziamento della legge n. 991. Avevamo detto anche che i grandi problemi che si ponevano allo sviluppo dell'economia italiana nelle zone di montagna potevano essere più specificamente e organicamente affrontati nella discussione che si sarebbe fatta sul disegno di legge che il Ministero dell'agricoltura è in procinto di presentare e che è già predisposto e al concerto degli altri Ministeri. Questo per evitare il ripetersi di una discussione che investe un problema così vasto e complesso come quello della montagna italiana, in sede di esame di una legge che, per le modeste proporzioni e le finalità limitate che si propone, non può evidentemente consentire che attraverso di essa si possano nel breve termine di un anno e mezzo risolvere o reimpostare tutti i problemi che la montagna italiana comporta.

Avevamo pertanto invitato gli onorevoli colleghi a considerare i limiti di questa legge e a proporre eventuali emendamenti, rispettosi però delle finalità che la legge stessa si propone.

Vi sono stati degli interventi, diciamo così, di carattere tecnico e di carattere politico: di carattere tecnico, mi pare soprattutto quello dell'onorevole Lusoli, il quale, ricalcando la proposta di legge d'iniziativa comunista, ha fatto un quadro generale dei problemi della montagna, proponendo delle soluzioni in una vasta prospettiva, soluzioni che certo, a mio parere, sono degne di attenzione e discussione, quando però siano inserite in quello che è il quadro generale del disegno di legge sulla montagna che il Governo è pronto a presentare, perché sono sproporzionate rispetto al disegno di legge concreto e specifico che noi stiamo oggi esaminando; e interventi di carattere politico, quale quello dell'onorevole Beccastrini, che si è limitato praticamente a ripetere che questo disegno di legge ha una natura puramente elettoralistica, quasi che non fosse chiaro a tutti che, essendo terminata con il giugno 1967 la possibilità di finanziamento della legge n. 991, era logico e naturale che il Governo si preoccupasse, in attesa del nuovo provvedimento, di assicurare che non vi fosse soluzione di continuità, onde portare a termine quelle opere che erano già state impostate.

Circa i limiti finanziari del provvedimento – trenta miliardi – non ritengo che sia il caso di entrare nel merito di valutazioni e affermazioni formulate nel corso della discussione, molte delle quali giuste, che condivido non tanto per quanto riguarda le proposte, ma per quanto riguarda la diagnosi. Ciò infatti equivarrebbe ad una perdita di tempo, perché, una volta fatta questa grossa discussione, ci troveremmo poi costretti a tornare nei limiti delle possibilità finanziarie del bilancio dello Stato. Questo in risposta a quanto affermato dall'onorevole Lusoli; all'onorevole Beccastrini si potrebbe replicare che qualsiasi provvedimento presentato in simili frangenti potrebbe essere tacciato di essere un provvedimento di natura elettoralistica.

In concreto mi auguro che anche gli onorevoli colleghi di parte comunista vorranno convenire che, pur entro questi limiti finanziari, il disegno di legge porta qualche beneficio alle zone montane; ciò anche se siamo tutti d'accordo che il meccanismo previsto dalla legge n. 991 non è sufficiente a coprire le necessità odierne della montagna. D'altra parte, mi sembra logico ritenere che gli stessi onorevoli colleghi di parte comunista, nel 1952 non avrebbero presentato un provvedimento come quello che hanno ora presentato, perché evidentemente, essendo realisti, la loro proposta sarebbe stata aderente alla realtà di quei tempi.

Pur essendo dell'opinione che questo disegno di legge possa essere perfezionato, o piuttosto, meglio coordinato che le altre leggi che riguardano il settore dell'agricoltura, sopratutto col Piano verde n. 2, ritengo tuttavia che ogni emendamento debba rientrare nei limiti che questo disegno di legge di rifinanziamento si propone. Ho invece ora ascoltato dall'onorevole Franzo che egli si propone di presentare un emendamento che, a mio parere, non rientra strettamente nella logica di questo disegno di legge. Comunque questo elemento potrà meglio essere approfondito in sede di esame dei singoli emendamenti.

A questo punto mi pare che non vi sia altro da aggiungere, se non un accenno alla proposta di legge d'iniziativa del gruppo liberale che in sede referente era stata abbinata a questo disegno di legge (Bignardi ed altri n. 4141). La proposta di legge liberale chiedeva la esenzione del pagamento dei contributi unificati per i terreni che fossero posti al di sopra dei 700 metri: ciò in aggiunta a quanto previsto nell'articolo 1 del disegno di legge. Ho potuto constatare che questa proposta è inutile e superflua, in quanto la legge n. 991 già prevede esplicitamente che in ogni tempo questi terreni al di sopra dei 700 me-

tri siano esonerati dal pagamento dei contributi unificati, né alcuna altra legge ha modificato questa norma, che quindi è tuttora vigente.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Aderisco ben volentieri al desiderio di voler concludere oggi la discussione generale e, possibilmente, anche l'esame degli articoli del disegno di legge, onde consentire al Parlamento di dare sollecitamente questo importante e utile strumento allo sviluppo del nostro Paese.

Il provvedimento oggi all'esame della Commissione è un'ulteriore proroga, un rifinanziamento della legge n. 991, già prorogata alla sua scadenza per un quinquennio con la legge 18 agosto 1962, n. 1360, scaduta a sua volta il 30 giugno 1967. Da alcuni interventi ascoltati nel corso della discussione si potrebbe trarre l'impressione che il Governo non intende aggiornarsi in nessun modo in rapporto alle esigenze delle zone montane, non tenendo conto dell'attuale realtà e dell'evoluzione e della dinamica ivi intervenute dal 1952 ad oggi. Le cose non stanno così. Il Governo – come è stato ricordato da altri onorevoli colleghi – preoccupato di fare un esame approfondito della situazione della montagna e volendo tener conto delle esperienze precedenti, determinate dall'applicazione della legge citata e di altri provvedimenti in favore della montagna, ha voluto fare un esame accurato e attento della situazione. È stata così nominata a suo tempo – come è noto – una commissione ampiamente rappresentativa di tutti coloro che potessero dare un utile contributo, una commissione composta da funzionari dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste, da studiosi e docenti universitari e da esponenti di enti ed associazioni specializzate nel settore, tra cui l'Unione nazionale dei comuni montani, ampiamente rappresentativa degli organismi democratici che vi confluiscono.

Questa commissione, dopo un lavoro durato a lungo, è giunta alla conclusione della sua opera sei mesi fa ed ha redatto un documento piuttosto ampio e corredato di numerosi allegati, con il quale ha messo in evidenza i risultati dell'applicazione delle leggi precedenti. In sostanza ciò ha consentito di affermare che molte sono ancora le necessità della montagna, ma che, se non vi fossero state le provvidenze che in passato sono state attuate in favore dei territori montani, la situazione attuale sarebbe stata certamente di gran lunga peggiore.

Nello studio, che è stato molto organico e razionale, la materia è stata divisa in cinque punti:

1) in primo luogo si è parlato del territorio, della necessità cioè di rivalutare e riconsiderare quali fossero le attuali esigenze circa il territorio da considerare montano. L'approfondimento che si è fatto al riguardo è stato molto utile e opportuno, perché indubbiamente in questi anni, dal 1952 ad oggi, vi è stata una dinamica evolutiva che ha modificato molte situazione di fatto, in termini estensivi e in termini restrittivi. È stato peraltro sostenuto da più parti che fosse opportuno, nella limitatezza di mezzi, concentrare in determinate zone veramente depresse della montagna italiana determinati tipi d'intervento;

2) un secondo punto trattato è stato quello dei soggetti destinatari degli interventi della nuova legge sulla montagna;

3) si è quindi parlato delle materie oggetto d'intervento, che sono state individuate con particolare riferimento alla natura dello ambiente e all'esigenza di rilanciare l'economia montana: zootecnia, riforestazione e difesa dell'ambiente montano in relazione alle sue particolari vocazioni;

4) il quarto punto riguarda il tipo di strumenti operativi necessari all'ambiente montano;

5) l'ultimo punto si riferisce ai mezzi. A questo proposito si è data una indicazione generica, ma piuttosto rilevante, nel senso cioè che si richiede una politica di maggiore attenzione e di maggiore sensibilità verso le esigenze della montagna.

È stato detto in questa sede che saremmo in ritardo. Noi però abbiamo valutato se convenisse impiegare parecchi mesi nella redazione di un disegno di legge conseguente a un complesso studio e rischiare di rimanere con una soluzione di continuità rispetto alla scadenza della legge, già prorogata, che scadeva il 30 giugno scorso; oppure se non convenisse comunque provvedere per un certo periodo di tempo, lasciando la possibilità al Parlamento, che anche in questa legislatura potrebbe fare in tempo a emanare la nuova legge sulla montagna, di darle definitiva approvazione a partire dal 1° gennaio 1969.

Abbiamo sufficiente esperienza dell'andamento dei lavori parlamentari, per ritenere che una legge così importante potesse essere approvata in dieci-quindici giorni! Nel frattempo, vorremmo dare un'assicurazione: la Amministrazione ha dato disposizione ai pro-

pri organi di continuare a istruire le pratiche, di talché, malgrado i mesi che saranno intercorsi al momento dell'approvazione tra la scadenza della vecchia legge e l'entrata in vigore della nuova, l'Amministrazione non sarà rimasta ferma, ma avrà approntato tutto quel che, sul piano amministrativo, è stato ritenuto utile in ordine a una immediata utilizzazione dei mezzi della nuova legge.

Per queste ragioni, quindi, si è ritenuto di presentare l'attuale provvedimento, che è di portata limitata: praticamente è un rifinanziamento della legge precedente, con alcuni ritocchi marginali. Il provvedimento, peraltro, reca la spesa di 30 miliardi di lire, che è superiore a quella media prevista dalla vecchia legge per l'arco di diciotto mesi. Vi è quindi un incremento che è di poco meno del 50 per cento rispetto al contenuto della legge precedente.

Il provvedimento di carattere generale, che è stato predisposto dal Ministero, accoglie molti dei princìpi cui si è fatto cenno anche durante questa discussione, che certamente gli onorevoli colleghi avranno voluto ripetere in questa sede, presi come sono dall'ansia legittima di dare alla montagna italiana tutto quanto questa richiede. Ma a mio avviso, proprio perché quei princìpi sono contenuti nella futura legge, ed essendo quello odierno un provvedimento di portata limitata, noi rischieremmo di farli naufragare o di ridimensionarli eccessivamente se tentassimo d'inserirli in questo provvedimento. Vi assicuro che nel provvedimento che presenteremo al Parlamento alcuni di questi princìpi molto coraggiosi sono inseriti, e mi auguro che in sede di concerto – vi sarà ovviamente una valutazione globale delle esigenze di carattere generale, che sarà certo obiettiva – essi possano rimanervi. Fra questi princìpi ve ne sarebbe qualcuno molto importante, riferito all'esigenza di tener conto delle necessità della montagna italiana in quanto zona depressa e come tale richiedente particolari stanziamenti sui bilanci e sulle leggi ordinarie dello Stato. Mi auguro tuttavia che questo discorso si possa fare con maggior chiarezza e più dettagliatamente quando avremo il testo del provvedimento.

Per quanto riguarda l'aumento degli assegni familiari, di cui parlava il collega Franzo, questo è un altro importantissimo principio sul quale siamo in linea di massima concordi e che è stato accolto nella preparazione del nuovo provvedimento, anche se in proposito c'è ovviamente da discutere, in un contesto più ampio, sui limiti e sulle possibilità concrete. D'altra parte, essendo questa materia di competenza prevalente del Ministero del lavoro e comportando ovviamente altre più ampie responsabilità e competenze dirette o indirette, vorrei pregare gli onorevoli colleghi, che molto opportunamente hanno fatto in questa sede cenno a tanto giuste esigenze, di non voler congestionare il provvedimento odierno con questioni così importanti, che a nostro avviso debbono riguardare, e riguarderanno senz'altro, il provvedimento di carattere generale.

Questo provvedimento risponde alla nostra ambizione di dare al Parlamento un documento molto valido, il quale, oltre ad una legge, fosse anche una « carta » della situazione della montagna italiana, come meritano le esigenze di questa importante parte del territorio nazionale.

Torniamo ora al provvedimento in esame, con i suoi limiti e il suo contenuto. Come ho detto, si tratta di un provvedimento di rifinanziamento della legge n. 991, con trenta miliardi di lire che rappresentano un incremento quantitativo rispetto alle medie annuali disponibili con la vecchia legislazione. Questa somma è destinata in particolare alla concessione di anticipazioni agli istituti di credito e di contributi per miglioramenti fondiari; alla concessione di contributi per studi e ricerche volti a consentire un più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali; agli acquisti da parte dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali per l'ampliamento e il miglioramento del demanio forestale dello Stato; alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana, secondo le più specifiche indicazioni dell'articolo 1 nelle diverse lettere che lo compongono.

Per quanto si riferisce agli emendamenti, vorrei sin da questo momento ribadire che il Governo è stato ed è sensibilissimo alle esigenze della montagna italiana, così come ha tenuto ampiamente conto dello studio approfondito a cui si è fatto cenno; che è già predisposto il provvedimento di carattere generale, che sarà presto presentato al Parlamento e che conterrà delle conclusioni molto importanti e, vorrei aggiungere, coraggiose; ma che il provvedimento oggi in esame ha però i limiti di cui ho parlato. Anche per quest'ultima ragione il Governo ritiene che non sia opportuno apportare modifiche di una certa entità, in modo che il provvedimento sollecitamente diventi legge, sì da consentire che le pratiche che gli uffici hanno in istruttoria siano presto finanziate.

LUSOLI. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo prima del passaggio all'esame

degli articoli se c'è la possibilità, o meglio la volontà, di esaminare seriamente e di accogliere, sia pure parzialmente, qualche emendamento. Dico subito che alcuni degli emendamenti rispondono senz'altro al quadro di questo provvedimento, allo spirito del disegno di legge. Se avessimo ritenuto possibile, a questo stadio dell'esame del provvedimento, proporre cose che andassero al di là di questo spirito, avremmo proposto ben altro.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Non ho detto che era escluso che il Governo potesse accettare qualche emendamento; ho solo raccomandato alla Commissione di esaminare il provvedimento tenendo conto dei suoi limiti. Ho detto di cercare di approvarlo il più presto possibile e ho ricordato i limiti del provvedimento. È evidente che, se cominciamo a dire che il finanziamento deve passare da 30 a 80 miliardi, non siamo più in questo quadro. Il Ministro dell'agricoltura, di per sé, sarebbe ben felice di accogliere un emendamento del genere; esso però coinvolgerebbe più ampie competenze e valutazioni che non dipendono solo da noi, ma che andrebbero esaminate nel quadro generale di tutte le esigenze del Paese. Creda pure, onorevole Lusoli, che se vi fosse stata la possibilità, il Ministro dell'agricoltura avrebbe presentato lui stesso un provvedimento con un finanziamento maggiore. Ne saremmo stati felicissimi, senza attendere le pur giuste proposte che ci fossero venute da alcuni onorevoli parlamentari. Non sono contrario, ribadisco, ad un aumento ad 80 miliardi; ma non è competenza nostra. Lei sa bene, onorevole Lusoli, quale sarebbe la risposta della Commissione Bilancio: che non vi sono queste possibilità finanziarie e che l'attuale provvedimento ha una sua dimensione difficilmente mutabile.

Invece, laddove gli emendamenti proposti non comportino modificazioni di principio o modificazioni della spesa, noi siamo pronti ad esaminarli e, nel caso, accettarli.

BRIGHENTI. Ma se noi riuscissimo ad indicare la copertura di questa ulteriore spesa, il rappresentante del Governo sarebbe ugualmente contrario?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Mi permetto di dubitare che esista una simile possibilità.

LUSOLI. Quanto dichiarato ora dall'onorevole Sottosegretario – che non c'è in atto una predisposizione negativa da parte del Governo ad accogliere, sia pure parzialmente, alcuni emendamenti – mi induce a ritenere che sarebbe opportuno, se la Commissione è d'accordo, la nomina di un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti e per vedere quali di essi possano essere accolti.

Preciso che non si tratta di una proposta dilatoria, ma, anzi, a nostro parere, di una proposta che potrebbe anche farci guadagnare del tempo. La nostra parte ha già dimostrato, avendo accettato di discutere questo provvedimento in Commissione in sede legislativa, la sua buona volontà. Se c'è altrettanta buona volontà dall'altra parte, qualcosa di veramente utile si potrà fare, anche se mi rendo conto che non è possibile introdurre certi princìpi innovativi. La nomina di un comitato ristretto potrebbe consentirci un esame sereno, obiettivo, approfondito delle varie proposte che sono affiorate in questa sede per vedere di accogliere quelle che sono nello spirito di questo disegno di legge. In tal modo miglioreremmo il testo del provvedimento e non perderemmo tempo.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Lusoli che poco fa ho annunciato un programma di lavori della Commissione. Non è quindi la scarsa fiducia nell'attività di un Comitato ristretto che mi induce ad essere perplesso sulla sua proposta, ma il fatto che abbiamo un programma da rispettare nelle sue scadenze. Questo voglio offrire alla vostra meditazione, date le pressioni che da ogni parte ci sollecitano ad approvare il rifinanziamento di una legge già scaduta. D'altra parte, attraverso la illustrazione degli emendamenti e gli scambi di idee, può darsi che maturino delle condizioni tali che ci inducano a procedere celermente. Proseguiamo quindi la discussione, guadagnamo tempo e sgomberiamo il terreno da tanti problemi.

Passiamo pertanto agli articoli e alla illustrazione degli emendamenti presentati.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, così ripartita:

a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) lire 11.200 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 5.200 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;

c) lire 550 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;

d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

e) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.750 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *a*) e *c*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Gli onorevoli Lusoli, Brighenti, Baldini, Miceli, Ognibene, Beccastrini, Angelini, Busetto, Giorgi e Bo hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole: " 30 miliardi ", con le parole: " 80 miliardi " e le parole: " di cui 16 miliardi ", con le parole: " di cui 66 miliardi " ».

Onorevole Lusoli, la invito a illustrare il suo emendamento.

LUSOLI. Noi abbiamo presentato un gruppo di emendamenti, che credo si illustrino da sé, e sarò perciò molto breve. Vi è intanto questa prima questione riguardante l'articolo 1. Quando si parla di un passo avanti da questo punto di vista (lo stanziamento di 30 miliardi), noi riteniamo che un passo avanti reale non ci sia: non foss'altro che per la svalutazione della moneta. Se prendiamo infatti gli stanziamenti per la montagna degli anni passati e li confrontiamo con quelli di oggi, e facciamo naturalmente la riduzione derivante dalla svalutazione, ci troviamo quasi con gli stanziamenti di prima.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che in questi anni sono successe delle cose che ci dicono che non è più possibile andare avanti come prima e con i mezzi di prima. È assurdo continuare in questo modo, perché correremmo fra l'altro il rischio di sprecare dei soldi e di non utilizzarli convenientemente. Ritengo pertanto che la proposta che noi avanziamo, di elevare lo stanziamento da 30 a 80 miliardi, non costituisca affatto una esagerazione e resti nell'ambito delle possibilità reali. D'altra parte, indichiamo anche la copertura: diciamo che ci sono delle maggiori entrate, una parte delle quali può essere dedicata alla montagna.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Maggiori entrate disponibili, lei dice ?!

LUSOLI. Certo, e per questa ragione noi riteniamo che la proposta possa essere accolta, anche se non nell'entità da noi indicata. Di sicuro vi è che con 30 miliardi non interveniamo efficacemente neanche in un solo comprensorio, e studi fatti in proposito convalidano la verità di tale affermazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giorgi, Baldini, Lusoli, Brighenti, Miceli, Ognibene, Beccastrini, Lizzero, Busetto, Bo, Angelini hanno presentato il seguente gruppo di emendamenti:

Alla lettera *a*) sostituire le parole: « Lire 4.000 milioni » con le parole: « lire 11.000 milioni »; sostituire inoltre le parole: « 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 », con le parole: « 9.000 milioni per l'anno finanziario 1967 »;

Alla lettera *a*), dopo le parole: « per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 », aggiungere le parole: « e per la concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge »;

Alla lettera *b*), sostituire le parole: « lire 11.200 milioni », con le parole: « lire 29.000 milioni »; sostituire inoltre le parole: « lire 6.000 milioni », con le parole: « lire 23.800 milioni »;

Alla lettera *d*), sostituire le parole: « lire 7.000 milioni », con le parole: « 18.000 milioni » e le parole: « lire 4.000 milioni », con le parole: « lire 15.000 milioni ».

Vuole illustrarli lei, onorevole Lusoli ?

LUSOLI. Vi è ben poco da dire. Gli emendamenti ripropongono una nuova distribuzione degli interventi, percentualmente relativa

alla somma da noi proposta col primo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceruti, Armani, Stella, Fornale e De Leonardis hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) lire 10.900 milioni di cui lire 5.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge »;

Sostituire la lettera *d*) con la seguente:

« *d*) lire 6.700 milioni, di cui lire 3.880 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.920 milioni per l'anno finanziario 1968,per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 »;

Aggiungere a fine articolo la seguente lettera:

« *g*) lire 600 milioni, di cui lire 320 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 280 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge ».

CERUTI CARLO. Durante l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante disposizioni a favore dei territori montani, e di quella di proroga, sul piano finanziario, per il quinquennio 1° luglio 1962-30 giugno 1967, del 18 agosto 1962, n. 1360, sono sorte notevoli difficoltà per il mancato stanziamento di fondi, in forza dei provvedimenti medesimi, per spese generali. Tale lacuna ha impedito di poter attendere spesso, con la necessaria tempestività e completezza, alle numerose ed onerose incombenze scaturite dall'attuazione delle due leggi, che prevedevano il solo ed esclusivo finanziamento delle singole opere ed interventi, con esclusione di qualsiasi spesa a carattere generale e quindi senza alcuna possibilità di affrontare con rapidità e razionalità le complesse situazioni che, di volta in volta, si sono determinate.

Poiché questa lacuna è stata riscontrata anche durante l'attuazione di altri provvedimenti, il legislatore, per quanto attiene la legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde n. 2), ha ritenuto di doverla colmare disponendo speciali stanziamenti per spese generali con gli articoli 37, 44 (comma *dd*) e 45 (comma *dd*).

Qualche cosa di analogo è necessario stabilire, fermo restando lo stanziamento complessivo di 30 miliardi di lire computando in ragione del 2 per cento l'aliquota di spese generali.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento proposto dal Relatore Pala alla lettera *d*):

Dopo le parole: «del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 », aggiungere le parole: « e delle opere previste dalla lettera *e*) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 ».

PALA, *Relatore*. Con la legge odierna, mentre si rifinanziano le voci previste dalla legge n. 991, praticamente si ricalca quanto previsto all'articolo 24 del Piano verde n. 2, esclusa la lettera *e*), che dovrebbe invece essere indicata. Trattandosi poi di spese non molto rilevanti, e data la sua importanza al fine di incentivare la costituzione di cooperative di pastori, ritengo che l'emendamento possa essere accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lizzero, Lusoli, Angelini, Ognibene, Miceli, Giorgi, Baldini, Brighenti, Beccastrini e Busetto hanno presentato i seguenti emendamenti alla lettera *e*) dell'articolo 1:

Alla lettera e) sostituire le parole: « lire 4.000 milioni » con le parole: « lire 11.000 milioni », e le parole: « lire 2.000 milioni », con le parole: « lire 9.000 milioni »;

Alla lettera *e*) dopo le parole: « da assegnare », inserire le parole: « nella misura del 30 per cento »;

Alla lettera *e*) aggiungere il seguente comma:

« La restante somma di cui al comma precedente sarà assegnata ai comuni, province e loro consorzi per acquistare e sistemare i terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, siti nel rispettivo territorio e già destinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, o parzialmente boscati, per destinarli alla formazione di boschi, prati e pascoli. Per i terreni di cui sopra si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1962, n. 1360 ».

L'onorevole Lusoli ha facoltà di illustrarli.

LUSOLI. Il primo emendamento si rifà all'aumento del finanziamento complessivo da noi proposto ed è quindi superfluo illustrarlo. Col secondo e col terzo emendamento noi proponiamo che soltanto il 30 per cento della som-

ma sia assegnata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali e che il resto debba essere destinato alla costituzione di demani comunali.

Già molti comuni hanno propri demani, dei quali già la legge n. 991 prevedeva il rafforzamento attraverso l'utilizzo di un meccanismo che, purtroppo, non è stato possibile mettere in atto. Anche in relazione al fatto che una delle componenti importanti dell'economia italiana sta diventando il turismo, vi è la necessità che questi demani comunali siano rafforzati e che se ne costituiscano di nuovi: ciò perché, per le leggi che regolano il funzionamento dell'Azienda di Stato, quando questa ha acquisito delle aree, non è più possibile metterci le mani per nessun utilizzo, pur se compatibile con il rimboschimento, anche se con quest'altra attività può essere salvato il bosco. Invece con i demani comunali abbiamo la possibilità di intensificare le opere di rimboschimento e, nel contempo, di utilizzare queste zone a scopo turistico. Quindi otterremmo due risultati: il rimboschimento e lo sviluppo di queste aree a fini turistici, il che è indispensabile per un progresso dell'economia montana.

Tenete presente che, quando l'azienda di Stato ha acquisito un'area, è come in certe zone dove ci sono i servizi militari: non si può più toccare niente. In provincia di Reggio Emilia, per costruire una strada che ci collega con quella di Lucca, dovendo necessariamente passare per un'area del demanio dello Stato, abbiamo dovuto addirittura affittare il terreno per 20 anni: la strada provinciale è su un terreno affittato!

Ritengo che assegnando il 30 per cento all'azienda di Stato e il restante 70 per cento ai comuni, faremmo cosa utile ai comuni stessi, alla montagna, a tutto il Paese.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lusoli, Beccastrini, Angelini, Baldini, Ognibene, Miceli, Brighenti, Giorgi, Busetto e Bo propongono il seguente emendamento alla lettera *f*):

Sostituire le parole « lire 3.250 milioni » con le altre: « lire 9.000 milioni », e le parole « 1.750 milioni » con le altre: « lire 7.500 milioni ».

LUSOLI. Anche questo emendamento discende direttamente dall'aumento del finanziamento complessivo da noi proposto ed è quindi inutile e superfluo illustrarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rinaldi, Ceruti, Stella, Franzo e Armani propongono di sostituire, alla lettera *b*) la cifra « 11.200 milioni » con l'altra: « 14.200 milioni »; la cifra « 6.000 milioni » con l'altra: « 7.200 milioni »; la cifra « 5.200 milioni » con l'altra « 7.000 milioni »; e, alla lettera *e*) la cifra « 4.000 milioni » con la cifra « 1.000 milioni ».

Si tratta quindi in pratica di uno spostamento nelle destinazioni di 3 miliardi dei finanziamenti dall'Azienda delle foreste ai miglioramenti fondiari.

RINALDI. Con questi emendamenti si propone una riduzione delle somme destinate al demanio forestale e si trasferisce una uguale somma a vantaggio dei contributi per i miglioramenti fondiari. Questo perché in ogni ripartimento forestale è giacente un numero vastissimo di richieste a tal fine inevase da anni e per far fronte alle quali non può essere certo sufficiente la somma di cui al testo del disegno di legge.

Si tratta di un piccolo aumento e non credo possano sussistere grosse difficoltà, perché restiamo nell'ambito dello stanziamento generale previsto, e quindi ritengo che questo trasferimento possa essere preso in benevola considerazione.

Il mio emendamento non contrasta – debbo aggiungere – con quelli presentati dagli onorevoli Ceruti Carlo ed altri. Si potrebbe infatti benissimo – al fine di reperire quei 600 milioni per spese di carattere generale – togliere questa somma dai 3 miliardi che col mio emendamento verrebbero tolti alla destinazione di cui alla lettera *e*): in tal modo non si intralcerebbero le opere pubbliche di bonifica e i miglioramenti fondiari.

Si potrebbe quindi cercare di coordinare in un solo testo gli emendamenti proposti dall'onorevole Ceruti Carlo e i miei.

CERUTI CARLO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ho già dato lettura dell'articolo 1. Al primo comma c'è l'emendamento degli onorevoli Lusoli, Brighenti e altri, di cui ho dato lettura in sede di illustrazione. Qual è il parere del relatore e del Governo?

PALA, *Relatore*. È stato detto all'inizio che qualunque deputato potrebbe indicare una cifra anche superiore agli 80 miliardi, se fosse possibile reperire queste cifre. Ho anche detto che la legge odierna è di portata modesta, se riferita alla legge organica sulla montagna, ma importante e urgente se riferita a questa soluzione di continuità nell'applicazione della legge n. 991. Affermo pertanto che una proposta del genere non è producente, né realistica.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Ho già detto in sede di conclusione della discussione generale che la lieta

notizia di un maggiore stanziamento l'avremmo recata con molto piacere noi, se avessimo potuto ottenere di più. Lo stanziamento è di 30 miliardi di lire perché questa cifra rappresenta per il Governo, con riferimento al provvedimento di cui ci occupiamo, il massimo sforzo consentito, tenuto conto delle attuali esigenze e possibilità di bilancio. Il Governo è quindi contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Date anche le conseguenze che un emendamento di questo genere votato in sede legislativa comporterebbe, qual è il suo atteggiamento, onorevole Lusoli? Lo ritira o lo mantiene?

LUSOLI. Lo mantengo nel modo più risoluto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lusoli.

(*Non è approvato*).

Naturalmente, vengono a cadere a questo punto tutte le proposte di variazione collegate all'emendamento testé respinto, e cioè le varianti alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) e *f*) di cui all'articolo 1.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo originale.

(*È approvato*).

Per quanto riguarda la ripartizione dei 30 miliardi, prevista dalle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), e *f*), vi sono due proposte che si intersecano: quella dell'onorevole Rinaldi e quella dello onorevole Ceruti. L'onorevole Rinaldi propone di prelevare tre miliardi dalla lettera *e*) che riguarda gli interventi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, e di trasferirli alla lettera *b*), che riguarda i miglioramenti fondiari. L'onorevole Ceruti a sua volta ha fatto presente una esigenza di funzionalità del Ministero, proponendo lo stanziamento di lire 600 milioni, di cui lire 320 milioni per l'anno finanziario 1967 e 280 milioni per l'anno 1968, per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge. Vorrei pertanto chiedere ai presentatori dei due emendamenti di dare un suggerimento circa la collocazione di questa spesa.

RINALDI. Sono favorevole a che i 600 milioni di cui all'emendamento Ceruti siano prelevati dai 3 miliardi che io propongo di togliere dalla destinazione di cui alla *e*) per trasferirli a quella di cui alla lettera *b*).

PRESIDENTE. Perciò gli 11.200 milioni della lettera *b*) diventerebbero non più 14.200 milioni, ma 13.600. In correlazione andrebbero variate anche le altre cifre di cui alla lettera *b*) tenendo ferme le attuali percentuali. In più vi sarebbe una successiva lettera *g*), con i 600 milioni destinati alle spese generali. Questi 3 miliardi vengono trasferiti dagli stanziamenti di cui alla lettera *e*), che passano quindi da 4 a 1 miliardo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Sono contrario a stornare 3 miliardi dalla destinazione di cui alla lettera *e*).

MENGOZZI. Chiedo alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario di valutare attentamente la nostra proposta, che noi riteniamo giustificata anche dal fatto che recentemente il Parlamento ha approvato la legge per la sistemazione del suolo, che prevede finanziamenti particolarmente ingenti per il settore forestale. Viceversa, come ha dimostrato la prima fase di applicazione del Piano verde n. 2, il settore dei miglioramenti fondiari è particolarmente carente.

PALA, *Relatore*. In linea generale sono favorevole agli emendamenti, tendenti a consentire finanziamenti in rapporto alle maggiori richieste per i miglioramenti fondiari, prelevando la cifra dalla destinazione di cui alla lettera *e*). Per quanto riguarda l'entità della cifra però si può discutere.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. È evidente che con gli emendamenti proposti si tira una coperta, per cui, coprendo una parte, se ne scopre una altra. Non nascondo che il settore dei miglioramenti fondiari, così come le esigenze delle spese generali, rivestono particolare importanza. Però devo fare presente che la ripartizione della somma di 30 miliardi, così come previsto nel disegno di legge alle varie lettere, corrisponde ad un equilibrio che tiene conto delle esigenze interne dell'amministrazione e dei suoi diversi settori. Peraltro un'alterazione di quest'equilibrio o, quanto meno, una sua sensibile modificazione ci metterebbe in difficoltà sul piano operativo, anche perché la ripartizione così fatta tiene conto della qualità e della quantità degli interventi che in ciascun settore destinatario si prevede di potere realizzare nell'arco di tempo previsto dal provvedimento e di quanto già predisposto specificatamente nei singoli settori.

In linea di principio sarei quindi contrario a questo emendamento, quanto meno ad un emendamento che alterasse troppo l'equilibrio cui ho fatto cenno. Debbo però constatare che in seno alla Commissione vi è un massiccio schieramento in favore di un certo orientamento: pertanto mi rimetto alla Commissione, ma con la raccomandazione di non allontanarsi troppo da quell'equilibrio di partenza.

FRANZO. Prima di fare una proposta intermedia, vorrei fare una domanda all'onorevole Sottosegretario. Allorché è stata fissata la cifra di 11.200 milioni per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della legge sulla montagna, è stato chiesto ai vari ispettorati ripartimentali delle foreste l'ammontare delle domande? Ho infatti la preoccupazione che ci siano moltissime domande di contributo per miglioramenti fondiari che sono inevase da anni e che non vengono soddisfatte perché non ci sono fondi.

Se questo è vero, si giustificherebbe un trasferimento dalla lettera *e*) alla lettera *b*).

Come proposta intermedia, sarei dell'opinione di destinare alle opere di cui alla lettera *b*) la somma di 12.600 milioni, togliendone quindi meno alla lettera *e*).

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Rispondo prontamente alla giusta richiesta dell'onorevole Franzo, esplicitando quanto già detto da me in sede di discussione generale e di illustrazione di alcune parti del provvedimento. Ho già comunicato alla Commissione che, nelle more della approvazione del provvedimento, abbiamo dato disposizioni ai nostri organi periferici di continuare a istruire le pratiche, proprio perché, sperando in una sollecita approvazione della legge, non si frapponesse una soluzione di continuità interna. Indubbiamente, il riparto qui fatto tiene conto delle pratiche in istruttoria e delle procedure avviate nei diversi settori dell'Amministrazione. Di qui la mia preoccupazione di non mutare troppo un equilibrio, che tiene conto appunto degli elementi testé accennati dall'onorevole Franzo.

RINALDI. Noi abbiamo approvato di recente il Piano verde n. 2, che offre per questo capitolo alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste cifre non eccessive, ma certo di gran lunga superiori a quelle avute fino ad oggi. Se quindi per due esercizi la Direzione generale non dico ha in meno, ma non ha in più questo miliardo e mezzo all'anno, non credo che succeda nulla, mentre contemporaneamente, con l'approvazione del secondo Piano verde, abbiamo rimesso i moschetti agli ispettori forestali, perché gli abbiamo tolto tutti i miglioramenti fondiari, e con quella mentalità produttivistica degli ispettori agrari in montagna non arriva più neanche un soldo. Motivo per cui, se diamo agli ispettori ripartimentali qualche centinaio di milioni in più, non si fa altro che venire incontro a quei disgraziati che ancora non hanno fatto la valigia per scappar via. L'intervento forestale nei riguardi del demanio spesso si traduce in un trasferimento di proprietà, senza fare quello che effettivamente è necessario. Con questo sistema, inoltre, non abbiamo fatto altro che elevare, spesso all'inverosimile, i prezzi dei terreni montani. Ormai il commercio delle terre in montagna, a beneficio di quegli arrotondamenti tanto necessari alla montagna stessa, è finito.

Insisto pertanto sul mio emendamento, come è stato modificato in ordine alle richieste dell'onorevole Ceruti.

CURTI IVANO. La discussione aperta sull'emendamento presentato dall'onorevole Ceruti sta proprio a confermare la validità della richiesta e degli emendamenti presentati precedentemente dagli onorevoli Lusoli ed altri relativamente a maggiori stanziamenti. Si fanno infatti dei trasferimenti da una voce all'altra, ritenendo di arrecare un notevole miglioramento. Prima di tutto, trasferire tre miliardi da spendere in due anni sull'intero comprensorio nazionale non è certo cosa trascurabile, ma sono anch'io convinto che, di fronte ai bisogni e alle richieste, si tratta di cosa limitata e modesta. Desidero comunque richiamare l'attenzione della Commissione proprio su questo punto: perché trasferire tre miliardi dal comma *e*) al comma *b*), prelevandoli proprio dall'Azienda di Stato e dal Demanio forestale? Ci saranno senz'altro delle cose che non funzionano, ma se ci mettessimo ad aprire qui un discorso sulle cose che dell'Amministrazione non funzionano, non so dove arriveremmo!

Vi è una questione molto importante: abbiamo sempre riconosciuto che gli investimenti che vengono fatti – e in merito ai quali tutti lamentiamo una carenza fondamentale – sia per la difesa del suolo sia in difesa dell'agricoltura, cominciano dalla montagna, e sono investimenti i più lunghi e lontani nel tempo. Perché ridurre la cifra da quattro a un miliardo in due anni? Con quattro miliardi si può impostare un programma e spendere utilmente delle somme, con un miliardo a disposizione sarebbe meglio non cominciare neppure.

Desidero richiamare la vostra attenzione su questi aspetti della questione, proprio per ricollegarmi a quanto è stato detto prima. Onorevole Sottosegretario, in concreto cosa è emerso dall'esame di questo provvedimento di legge? Manca veramente un rapporto tra stanziamenti e bisogni. Ora, se veramente si voleva risolvere il problema, avremmo potuto prendere in considerazione una proposta dell'onorevole Lusoli, che invece è stata com-

pletamente ignorata. Riuniamoci un momento – aveva proposto – vediamo cosa si può fare. Poteva benissimo darsi che la richiesta iniziale venisse ridimensionata, ma almeno portata a un livello tale che soddisfacesse le esigenze più importanti, fondamentali.

Ma lo ribadisco: richiamo la vostra attenzione sull'importanza dei demani forestali, che stanno alla base di una seria difesa del suolo italiano. Se non riusciamo a rimboschire la montagna, le opere a valle non hanno alcun valore.

CERUTI CARLO. Col nuovo emendamento – è vero – si tratta di trasferire una certa somma dall'azienda demaniale dello Stato al settore dei miglioramenti fondiari. Faccio presente all'onorevole Sottosegretario lo stato di notevole disagio che si è venuto a creare nelle zone di montagna in seguito alla disposizione di limitare gli interventi in queste zone in base ad una determinata superficie.

Noi abbiamo tutta la zona dell'Appennino che è caratterizzata, purtroppo, da apprezzamenti di limitata estensione, il che determina un gravissimo stato patologico per questa disposizione, che in pratica esclude intere zone dagli interventi del Piano verde. Ricordo che in sede di discussione generale sul Piano verde n. 2 fu approvato un ordine del giorno, con il quale si invitava il Governo a ritenere validi, ai fini della concessione del contributo, anche i terreni delle aziende ad uso civico. Di questo però non si è trovata traccia nelle circolari ministeriali. Questo anche perché la competenza sui miglioramenti è stata trasferita dagli ispettorati forestali agli ispettorati agrari, che agiscono con criteri produttivistici. Nell'Appennino le zone di montagna sono sacrificate rispetto a quelle di pianura. In proposito desidererei – ed è perciò che ho sollevato il problema – che al più presto la Commissione potesse tenere una riunione per discutere sulla prima fase di applicazione della legge del Piano verde. A volte si è arrivati a questo: che anche per piccoli terreni caratterizzati da coltivazioni specializzatissime nel settore della viticoltura, si è seguito il criterio della estensione della superficie e non del valore; e così anche in queste zone gli interventi del Piano verde non ci sono. Desidererei quindi che il Ministero si facesse carico di rivedere i termini di applicazione del Piano verde n. 2.

Si sostiene che si debbono aumentare gli assegni familiari, come misura di contenimento dell'esodo rurale e, quindi, come miglioramento delle condizioni di vita, ma poi, in sede concreta non diamo neanche quei benefici che la legge stabilisce e così facciamo il contrario di quello che andiamo affermando.

PRESIDENTE. Allora, gli emendamenti alle lettere *b*) ed e) presentati dagli onorevoli Rinaldi, e Armani e gli emendamenti alle lettere *b*) e *d*) presentati dagli onorevoli Ceruti Carlo, Armani, Stella, Fornale e De Leonardis devono intendersi ritirati e sostituiti dai seguenti, firmati da tutti i proponenti:

sostituire la lettera *b*) con la seguente:

b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario, di cui all'articolo 3 della citata legge;

sostituire la lettera *e*) con la seguente:

e) lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968 da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360.

Inoltre l'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Ceruti, Armani, Stella, Fornale, De Leonardis deve intendersi così modificato dagli stessi proponenti:

aggiungere a fine articolo la seguente lettera:

g) lire 400 milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 200 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

Torniamo alle votazioni. Alla lettera *a*), dovendosi ritenere decaduti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Giorgi, Baldini, Lusoli ed altri a seguito della non approvazione dell'emendamento presentato dagli stessi al primo comma dell'articolo, non è stato presentato alcun emendamento. La pongo pertanto in votazione.

(*È approvata*).

Per quanto riguarda la lettera *b*), l'emendamento presentato dagli onorevoli Giorgi, Baldini, Lusoli ed altri deve intendersi decaduto per le ragioni già esposte. È stato presentato l'emendamento sostitutivo dell'intera lettera dagli onorevoli Rinaldi, Ceruti Carlo ed altri, del quale ho dato poco prima lettura.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ribadisco ancora la mia avversione alla modifica dell'equilibrio così come risulta dal testo del disegno di leg-

ge ma, pur esprimendo le mie riserve, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intera lettera *b*) presentato dagli onorevoli Rinaldi, Ceruti Carlo ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la lettera *c*), alla quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvata*).

Alla lettera *d*) vi è il seguente emendamento presentato dal Relatore onorevole Pala:

dopo le parole « del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 » aggiungere le altre: « e delle opere previste dalla lettera *e*) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che la lettera *e*) di cui all'emendamento riguarda la costruzione di stazzi, abbeveratoi, eccetera.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo è d'accordo, perché riconosce fondata la richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *d*) con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Relatore, del quale ho dato ora lettura e al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *e*). Vi sono due emendamenti degli onorevoli Lizzero, Lusoli ed altri. Il primo propone di inserire dopo le parole « da assegnare » le parole « nella misura del 30 per cento »; il secondo propone un comma aggiuntivo, di cui ho dato lettura in sede di illustrazione degli emendamenti.

PALA, *Relatore*. Vorrei far rilevare che ciò non rientra nel meccanismo della legge n. 991, perché la riduzione al 30 per cento è la conseguenza del comma successivo, che viene proposto come emendamento. L'onorevole Lusoli ha addotto come argomento la possibilità che i comuni, attraverso l'acquisizione dei terreni, possano svolgere una loro politica sul piano dello sviluppo turistico e forestale. Posso ritenere che, per quanto riguarda lo svilupop turistico, l'argomento sia veramente sostenibile, ma non che i comuni e le province possano fare ciò che invece hanno possibilità di fare gli organi dello Stato. Vorrei aggiungere che non ritengo valida l'esperienza addotta dall'onorevole Lusoli, in quanto io provengo da una regione - la Sardegna - che è ricca di demani comunali: nove, dieci, dodicimila ettari per demanio.

Ritengo che questo discorso possa essere più compiutamente svolto in sede di discussione della legge organica. Quindi sono in linea generale d'accordo sulla sostanza del problema e della soluzione che viene proposta, ma contrario a che se ne discuta ora.

LUSOLI. Mi permetto di farle osservare che questo principio è già contenuto nella legge n. 991.

PALA, *Relatore*. Ad ogni modo mi riferisco a quanto detto nella relazione generale, nel senso che, avendo dato per acquisito che la somma disponibile è quella che è (e si tratta di una somma limitata) e dato che la Commissione, modificando pochi istanti fa il testo governativo, ha fatto un'ulteriore concentrazione e operato una scelta, non ritengo che sia possibile accettare l'emendamento proposto.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di stato per l'agricoltura*. Il Governo è contrario per tre ordini di motivi: 1) sarebbe una innovazione, con riferimento alla legge sulla montagna, che non è il caso di discutere in questa sede, data la portata limitata del provvedimento; 2) ci sembra che affidare compiti di sistemazione a difesa del suolo a comuni e province e toglierli ai competenti organi dello Stato sarebbe veramente eccessivo, almeno in linea di principio; 3) la diminuzione dei fondi renderebbe veramente impossibile poter fare qualcosa di concreto. Per queste ragioni e per le altre addotte dal Relatore il Governo è contrario.

CURTI IVANO. L'osservazione fatta dall'onorevole Lusoli ha un suo fondamento: quello di una possibile valorizzazione dei demani comunali esistenti, e soprattutto la possibilità di una trasformazione dei demani forestali. Oggi infatti l'ampliamento della rete stradale consente un'altra valorizzazoine e una trasformazione del bosco ceduo, rispetto a quanto succedeva in passato.

Un'altra osservazione da fare riguarda un dato di fatto: quando nella valorizzazione di una zona si inciampa contro una proprietà demaniale, saltanto fuori delle difficoltà tali, che non è più possibile intervenire. Chi conosce le foreste in provincia di Forlì, Arezzo e Firenze sa che non si è costruito niente. C'è un solo edificio, costruito in condizioni precarie, perché il demanio forestale non ha consentito di costruir nulla.

Si tenga presente che questa questione la si risolve o con un provvedimento legislativo a parte, o prendendo in considerazione le richieste dell'onorevole Lusoli.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Raccolgo subito il contenuto della domanda dell'onorevole Curti. Quanto è stato da lui detto ci trova molto sensibili e preoccupati, perché riteniamo che quello dei demani comunali sia un grosso problema per i suoi aspetti particolari, per la situazione di emergenza e in riferimento all'ambiente. Ma ora ci troviamo di fronte ad un provvedimento limitato. Il nostro no all'emendamento non significa quindi che non comprendiamo i motivi esposti, ma significa soltanto che questa non è la sede opportuna e che una definitiva determinazione in ordine alla politica da fare nei riguardi di questa materia potrà essere presa in occasione della discussione di uno specifico provvedimento, che potrebbe essere d'iniziativa parlamentare, o in occasione della discussione del provvedimento generale sulla montagna.

PRESIDENTE. Votiamo ora gli emendamenti alla lettera *e*). Vi è un emendamento sostitutivo dell'intera lettera presentato dagli onorevoli Rinaldi, Ceruti Carlo ed altri, del quale ho già dato lettura; vi sono poi i due emendamenti, il primo modificativo e il secondo aggiuntivo, presentati dagli onorevoli Lizzero, Lusoli, Angelini ed altri, dei quali abbiamo discusso ora.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Rinaldi, Ceruti Carlo ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento modificativo proposto dagli onorevoli Lizzero, Lusoli, Angelini ed altri, al quale si sono dichiarati contrari il Relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Lizzero, Lusoli, Angelini ed altri, al quale si sono dichiarati contrari il Relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla lettera *f*).

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Propongo una diversa ripartizione tra i due esercizi finanziari. Infatti, poiché mi riprometto di proporre una modifica all'emendamento aggiuntivo – lettera *g*) – presentato dagli onorevoli Ceruti Carlo e altri, nel senso di ripartire diversamente la cifra di 400 milioni tra i due esercizi finanziari – 250 milioni per il 1967 e 150 per il 1968, in luogo di 200 e 200 – sarebbe necessario, al fine di lasciare invariata la spesa complessiva nei due esercizi finanziari come risulta dal primo comma dell'articolo, sostituire le parole « 1.750 milioni » con le altre: « 1.700 milioni », e le parole « 1.500 milioni » con le altre 1.550 milioni ».

PALA, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo. È infatti logico che nel primo esercizio le spese di carattere generale siano maggiori; d'altra parte è necessario lasciare invariato lo stanziamento complessivo nei due singoli esercizi finanziari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *f*) con l'emendamento ora proposto dal Governo, al quale l'onorevole Relatore si è dichiarato favorevole.

(*È approvata*).

Vi è ora l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Ceruti, Armani, Stella, Fornale, De Leonardis, del quale do nuovamente lettura, con l'emendamento proposto dal Sottosegretario:

g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967, e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Ceruti, Armani, Stella, Fornale, De Leonardis, del quale ho ora dato lettura, con la modifica proposta dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, così ripartita:

a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per

la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;

c) lire 550 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;

d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera *e*) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *a*) e *c*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il Relatore onorevole Pala propone il seguente articolo aggiuntivo (1-*bis*):

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale cui il Ministro per l'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti ed enti di interesse forestale istituiti a norma delle leggi regionali ».

PALA, *Relatore*. Questo emendamento si rifà a quanto stabilito dal secondo Piano Verde ed è determinato dal fatto che – mi riferisco in particolare alla Sardegna – già nella prima fase di applicazione della legge n. 991, la Ragioneria generale dello Stato fece eccezioni per l'applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale. Ecco perché ritengo opportuno presentare questo emendamento, al fine di evitare quelle conseguenze negative che si sono verificate nell'applicazione della precedente legge.

ARMANI. Vorrei ottenere un chiarimento dall'onorevole Relatore. Egli ha detto che si riferisce alla regione autonoma della Sardegna, ma i rilievi da lui mossi – come del resto appare chiaramente dalla formulazione dell'emendamento – riguardano tutte le regioni a statuto speciale. Infatti lo stesso inconveniente lamentato si è verificato anche per la regione del Friuli-Venezia Giulia. Inoltre a me sembrerebbe più opportuno che si dicesse « si applicano » invece che « sono applicabili ».

PALA, *Relatore*. Nell'illustrazione dell'articolo aggiuntivo mi sono riferito alla Sardegna, perché è la mia regione, ma nel testo dell'emendamento risulta chiaro che mi riferisco a tutte le regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda il testo, io ho riportato integralmente l'articolo 53, secondo comma, del Piano verde n. 2, che trova già applicazione soddisfacente. Comunque concordo con la proposta dell'onorevole Armani.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Propongo di aggiungere all'articolo 1-*bis* proposto dall'onorevole Relatore il seguente capoverso:

« A tal fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti ».

PALA, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-*bis* proposto dall'onorevole Relatore e del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al suddetto articolo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 1-*bis* rimane pertanto così formulato:

ART. 1-*bis*

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, cui il Ministro per l'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti ed enti di interesse forestale istituiti a norma delle leggi regionali.

A tal fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti.

L'onorevole Relatore Pala ha proposto il seguente articolo 1-*ter*:

ART. 1-*ter*.

« Il territorio della Calabria situato al disopra di 300 metri di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, in forza dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1966, n. 1177, beneficia anche dei fondi stanziati con la presente legge nei diversi settori d'intervento ».

PALA, *Relatore*. L'emendamento tende a far sì che questa legge, quando sarà approvata, possa essere applicata anche in Calabria; e che in pratica la legge sulla Calabria non sia sostitutiva della legge nazionale sulla montagna, bensì una legge aggiuntiva.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pala.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Baldini, Beccastrini, Lusoli, Angelini, Bo, Ognibene, Busetto, Miceli, Brighenti propongono di inserire dopo l'articolo 1, i seguenti articoli aggiuntivi, dei quali do lettura:

ART. 1-*bis*.

« I mutui previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 verranno concessi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile con garanzia a totale carico dello Stato.

Le opere che beneficeranno dei mutui di cui al precedente comma saranno ammesse, per la differenza del loro costo, al contributo dello Stato ».

ART. 1-*ter*.

« Nella concessione dei mutui e nella erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti sarà data preferenza ai contadini associati per la costruzione di stalle sociali, per l'acquisto di bestiame selezionato e geneticamente qualificato, nonché per la costruzione di opifici industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli ».

ART. 1-*quater*.

« La realizzazione delle opere di bonifica di carattere generale e di interesse pubblico previste nelle leggi richiamate dal precedente articolo 1, è affidata ai comuni, alle provincie e, ove esistono, alle comunità montane o ai consigli di Valle e agli Enti di sviluppo agricolo ».

ART. 1-*quinquies*.

« Tutte le precedenti disposizioni legislative che contrastano con quanto stabilito dalla presente legge sono abrogate ».

LUSOLI. Con l'articolo 1-*bis* proponiamo una modifica alla legge n. 991, che crediamo possa e debba essere accolta. Con quella legge si prevedeva che i mutui previsti dal primo comma dell'articolo 2 fossero concessi nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e si escludeva, per chi aveva avuto questo mutuo la partecipazione al contributo.

Ora, noi riteniamo che i montanari non sono in grado di potersi avvalere di queste agevolazioni, per il fatto che le aziende sono così povere da non potersi permettere il lusso di accollarsi dei mutui a lunga scadenza, sia pure con tasso agevolato. Pensiamo perciò che sia necessario ammettere l'opera per il 50 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile con garanzia totale da parte dello Stato. Non dimentichiamo che attualmente la garanzia è prevista per il 70 per cento; e quando le banche concedono il mutuo e chiedono la restante parte, finiscono per chiedere tutta la garanzia al coltivatore diretto, il quale non è in grado di poterla fornire. La stessa opera dovrebbe poi beneficiare del contributo per la restante parte, e cioè per il 50 per cento. Soltanto in questo modo potremo incoraggiare il coltivatore diretto, il contadino o la piccola azienda. Mi pare che questo concetto sia sostenuto nello studio che il Governo ha fatto, e credo che dovremo affermarlo fin da adesso, altrimenti c'è il pericolo che questi mutui, come è successo per il passato, non vengano utilizzati.

Nell'articolo 1-*ter* noi sosteniamo che nella concessione dei mutui e nella erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti venga data preferenza ai contadini associati per la costruzione di stalle sociali, l'acquisto di bestiame selezionato e geneticamente qualificato, nonché per la costruzione di opifici industriali per la trasformazione dei prodot-

ti agricoli. Abbiamo esaminato e discusso a lungo in questa stessa Commissione la crisi dei lattiero-caseari, indicando come soluzione almeno parziale la via dell'associazione. Se tale via è utile in tutto il Paese, è indispensabile nelle zone di montagna, dove esiste una proprietà frammentata e dove si ha quindi bisogno di forme associative che concorrano a costituire delle aziende di maggiore ampiezza, onde avere la possibilità di produrre a minor costo.

L'articolo 1-*quater* riguarda la realizzazioze delle opere di bonifica di carattere generale, la quale deve essere affidata ai comuni, alle province e, ove esistono, alle comunità montane o ai consigli di valle e agli enti di sviluppo agricolo. Perché questo? Lo abbiamo detto anche in sede di discussione generale. Attualmente la realizzazione di queste opere viene affidata in gran parte ai Consorzi di bonifica. Ora, a parte il fatto che i Consorzi di bonifica non sono enti democratici, perché gli organismi dirigenti sono a tutt'oggi eletti attraverso il voto plurimo; a parte questo, dicevo, abbiamo oggi Consorzi che sono enti privati, non pubblici, i quali assolvono invece a delle grandi funzioni pubbliche. E qui c'è una contraddizione stridente: le funzioni pubbliche devono essere assolte da enti pubblici, quali appunto i comuni, le province, le comunità montane e i consigli di valle, gli enti di sviluppo agricolo, cui pertanto deve essere affidata l'esecuzione delle opere previste nelle leggi richiamate dall'articolo 1 di questa legge.

L'articolo 1-*quinquies* prevede che tutte le precedenti disposizioni legislative contrastanti con quanto stabilito dalla presente legge vengano abrogate. È difficile infatti potersi richiamare a tutti gli articoli (si tratta di miriadi di leggi). In questo modo pertanto possiamo meglio definire la questione, anche dal punto di vista tecnico.

PALA, *Relatore*. Gli emendamenti presentati da parte del gruppo comunista sono di due tipi: alcuni tendenti a dilatare la spesa, e li abbiamo respinti, altri che tendono a modificare il meccanismo della legge n. 991. Con gli emendamenti aggiuntivi in questione praticamente si vuol diminuire l'importo dei mutui e si vuole invece inserire la forma del contributo. Una prima osservazione è questa: nella misura in cui si stabilisce il contributo (e soprattutto si stabilisce nella misura prevista del 50 per cento), si diminuisce la capacità d'investimento della spesa pubblica, perché evidentemente il mutuo mette in moto una cifra maggiore di quanto non possano fare i contributi. Non so poi per quanto questo tipo d'intervento possa rientrare in quella politica che delineò l'onorevole Lusoli in sede di discussione generale: mi pare infatti che il contributo rappresenti proprio quel tipo d'intervento di natura assistenziale, straordinaria, che l'onorevole Lusoli aveva invece inteso escludere. Senza entrare comunque in questa polemica, dirò che gli emendamenti in questione modificano il meccanismo della legge n. 991, di cui quindi non rientrano nella logica e che pertanto non possono essere approvati.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario, ma non per ragioni di principio, bensì perché ritiene che la materia in questione possa più utilmente essere discussa in occasione dell'esame della nuova legge sulla montagna.

PRESIDENTE. Onorevole Lusoli, insiste negli emendamenti o li ritira?

LUSOLI. Non ritengo di dover ritirare gli emendamenti. Signor Presidente, le faccio notare che non abbiamo ottenuto proprio nulla...

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma avete ottenuto delle interessanti dichiarazioni di principio, che sul piano politico valgono molto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Lusoli insiste sugli emendamenti da lui presentati insieme con gli onorevoli Baldini, Beccastrini, Angelini, Bo, Ognibene, Busetto, Miceli, Brighenti, li pongo in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1-*bis*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1-*ter*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1-*quater*.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1-*quinquies*.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Franzo ha presentato il seguente emendamento:

« Nelle zone riconosciute montane ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, gli assegni familiari disposti a favore dei coltivatori, coloni e mezzadri ai sensi di legge vengono corrisposti in misura doppia a quella normale ».

FRANZO. Ho ascoltato le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario in ordine alla nostra impostazione e ho visto il testo della emananda legge. Ora, se il signor Presidente conferma – come peraltro temevo – che si tratta di un problema di competenza specifica del Ministero del lavoro e quindi della XIII Commissione, ciò significa che non potremo legiferare su quest'argomento. Ringrazio il signor Sottosegretario per le sue dichiarazioni; dal canto nostro ci riserviamo di promuovere un'iniziativa parlamentare nella presente legislatura per ottenere il raddoppio degli assegni familiari per la montagna.

Pertanto ritiro l'emendamento.

Per quanto riguarda gli altri due punti (pensione e contributi unificati a prescindere dal grado altimetrico), prima che finisca la discussione e si giunga all'approvazione del presente disegno di legge, ci riserviamo eventualmente di presentare un ordine del giorno in merito.

BRIGHENTI. Ma tutto ciò verrà demandato al nuovo Governo !

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono convinto che, se la Commissione agricoltura lo vorrà, la nuova legge sulla montagna potrà essere approvata prima della nuova legislatura.

PRESIDENTE. Sono lieto che l'onorevole Franzo mi abbia sottratto al dovere che avrei avuto di dirgli che, non essendo materia della nostra Commissione, non avrei potuto porre in votazione il suo emendamento.

Gli onorevoli Rinaldi, Fornale, Franzo, Stella, Armani, Truzzi, Prearo, Mengozzi, propongono il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

« Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21 – primo comma, – e dall'articolo 24 – primo comma – lettere *a*) e *b*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910 ».

RINALDI. Nel corso della discussione generale ho già accennato ai motivi di questo mio emendamento. Dopo la promulgazione della legge sulla montagna sono state approvate nuove leggi, come quella delle aree depresse del centro-nord e il Piano verde n. 2, che stabiliscono che certe opere pubbliche – infrastrutture, strade, acquedotti, irrigazione, eccetera – siano a totale carico dello Stato; invece la legge n. 991 prevede il contributo dello Stato solo sino all'84 per cento della spesa. Da qui la ragione del nostro emendamento, con il quale si richiede l'applicazione della misura più vantaggiosa, quella prevista dalla legge n. 910.

PRESIDENTE. Bisognerebbe però fare riferimento anche alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 24 della legge n. 910, non soltanto alle lettere *a*) e *b*).

RINALDI. Secondo la legge n. 991 alcune opere già beneficiano del contributo a totale carico dello Stato; per altre, invece, precisamente quelle di cui alle lettere *a*) e *b*), il contributo del 100 per cento è previsto solo nella legge n. 910.

PRESIDENTE. Ma se lei esclude ora il riferimento alla lettera *c*), fa un'esclusione che giuridicamente ha un preciso significato. Il suo emendamento andrebbe quindi corretto nel senso da me indicato.

RINALDI. Riconosco la validità di quanto da lei sostenuto, onorevole Presidente, e pertanto il mio emendamento deve intendersi modificato in tal senso.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Rinaldi e altri, così come risulta modificato dagli stessi proponenti

ART. 1-*quater*.

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21 – primo comma – e dall'articolo 24 – primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910.

PALA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Rinaldi, Fornale ed altri.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Rinaldi, Mengozzi, Carrà, Franzo, Fornale, Prearo, Armani, Stella propongono il seguente articolo 4 aggiuntivo:

ART. 4.

« Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono estese ai territori montani indicati all'articolo 9 della legge medesima ».

RINALDI. L'emendamento è motivato dal fatto che le disposizioni di cui alla legge delle aree depresse, per quanto particolarmente concerne l'articolo 4, non si applicano automaticamente ai territori montani. Noi chiediamo che quei benefici siano estesi anche ai comuni classificati montani, pur se non classificati aree depresse. Il Comitato dei ministri per le aree depresse del centro-nord interviene solo nei comuni classificati depressi ai sensi dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Noi ora però stiamo discutendo sulla montagna. Mi sembra per lo meno strano che si inserisca in una legge una modifica relativa ad un'altra legge.

MENGOZZI. Vorrei integrare l'esposizione dell'onorevole Rinaldi utilizzando l'esperienza che ho maturato su questo punto proprio nel corso della discussione della legge n. 614.

I proponenti dell'emendamento intendono cogliere questa occasione per correggere un errore materiale che fu fatto in sede di discussione della legge sulle aree depresse. Questa legge, nella sua faticosa elaborazione, all'ultimo momento subì una modificazione e quello che il ministro proponeva in un unico articolo venne suddiviso in due: il primo per le aree depresse di pianura, che sarebbero state delimitate in via amministrativa dal Comitato dei ministri sulla base di certi criteri fissati all'articolo 1; e un secondo per i territori montani delimitati però non sulla base di un riconoscimento amministrativo.

E difatti la legge n. 614 consta appunto di due titoli: una parte di carattere generale e una parte che riguarda i territori montani. In sede di discussione non ci si accorse forse sufficientemente che, per quel che riguarda l'agricoltura, disciplinata dall'articolo 4, che nel testo primitivo doveva riguardare tutta la legge nel suo complesso, la sua articolazione è rimasta vincolata unicamente ai territori delimitati depressi ai sensi dell'articolo 1 (soltanto territori di pianura, quindi). Si tratta, come gli onorevoli colleghi possono evincere dall'articolo 4, di agevolazioni in genere aggiuntive e lasciate alla discrezionalità del Ministero dell'agricoltura: là dove cioè esista una condizione di particolare depressione, non disgiunta tuttavia da una condizione di suscettività economica, il Ministero può fare qualcosa in più rispetto a quel che generalmente fa applicando il Piano verde per tutto il resto del territorio nazionale.

Qual è la ragione per cui abbiamo presentato questo articolo? Non quella di allargare a tutti i territori montani, indiscriminatamente, l'applicazione concreta di queste agevolazioni aggiuntive, ma quella di lasciare appunto al Ministero la discrezionalità di cui parlavo prima di poter intervenire là dove lo ritenga opportuno. In altre parole, l'emendamento non è altro che la utilizzazione di questa discussione per un perfezionamento della legge n. 614, anche perché non fu modificata dalla Camera per renderla subito operante. È la correzione di un errore, insomma.

PRESIDENTE. A proposito di questo emendamento, devo ripetere due osservazioni: che questo emendamento riguarda una legge diversa da quella che stiamo trattando; che la legge che viene richiamata non fu approvata dalla nostra Commissione, che dette soltanto il suo parere.

MENGOZZI. La legge n. 614, che fu approvata da una Commissione speciale, è già stata modificata dalla Commissione finanze e tesoro all'articolo 17 e dalla Commissione industria all'articolo 8. Quindi mi pare che da questo punto di vista esista già un precedente che può tranquillizzarci.

Quindi, anche per quanto ho già detto in precedenza, ci sono altri precedenti sia per la competenza di una Commissione diversa da quella che ha approvato il provvedimento, sia per quanto si riferisce a una modifica di una legge diversa da quella trattata.

PALA, *Relatore*. Condivido le perplessità espresse dal Presidente. Inoltre a me pare, anche se non ho potuto approfondire l'argomento, che questo emendamento potrebbe avere ripercussioni non favorevoli per quanto si riferisce alla legge n. 717.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli presentatori di ritirare il loro emendamento per le ragioni che ho già esposto.

Riconosco però che si tratta di una questione che va chiarita e quindi gli stessi onorevoli presentatori potrebbero farsi promotori di iniziativa parlamentare in proposito, che mi impegno a mettere subito all'ordine del giorno.

MENGOZZI. Dubito però che una proposta del genere possa venire assegnata in sede legislativa alla nostra Commissione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Concordo con le perplessità manifestate dal Presidente. Il Governo però si dichiara sin d'ora favorevole in linea di principio ad una iniziativa parlamentare nel senso preannunciato. Inoltre, come ha già sostenuto l'onorevole Relatore, bisogna porre attenzione all'equilibrio generale delle disposizioni legislative: se si può e si deve tenere conto della legge n. 614, bisogna anche tenere conto della 717, che per il Mezzogiorno non prevede di massima interventi nelle zone montane.

RINALDI. Accedo alla richiesta dell'onorevole Presidente e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere di lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede rispettivamente mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Baldini, Lusoli, Angelini, Brighenti, Ognibene, Miceli, Beccastrini e Bo propongono di sostituirlo con il seguente:

« All'onere di lire 66 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede rispettivamente per lire 16 miliardi e 14 miliardi mediante indicazione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso e per lire 50 miliardi mediante le maggiori entrate dell'esercizio 1967 ».

LUSOLI: Questo articolo sostitutivo era in connessione con quanto da noi proposto e non accolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Lo dichiaro precluso.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

BRIGHENTI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. La nostra posizione era di auspicio della presentazione da parte del Governo di una legge organica, che tenesse conto di tutto quanto era stato sollevato nel corso di questi anni a proposito della necessità di metter fine a una certa situazione caotica. È stato detto da parte del rappresentante del Governo che è intenzione del Governo stesso presentare questa legge organica forse prima della presente legislatura. Dico subito però, onorevole Antoniozzi, che questo sarebbe un atto del tutto formale, in funzione puramente strumentale, poiché lei capisce bene che a pochi mesi dalla scadenza della legislatura non sarà possibile esaminare e approvare questa legge organica. A questo proposito potremmo anche presentare un ordine del giorno, ma non lo facciamo, perché se lo facessimo in questa sede, dove si auspica la presentazione di una legge organica da parte del Governo, sappiamo che esso farebbe la fine di tutti gli altri ordini del giorno, dato che si arriverà alla fine della legislatura senza che il Governo sia in grado di far approvare la legge.

Comunque sia, chiediamo se il Governo è intenzionato, nel presentare un disegno di legge organico, a tener conto di tutte le istanze che sono state proposte in questi ultimi anni dai comuni montani, e nello stesso tempo chiediamo di tener conto di quella che è la proposta di legge Longo, che va a mettere ordine nella situazione della montagna, dove si hanno interventi in stridente contrasto fra loro.

Chiediamo anche di tener conto di quella nostra mozione presentata in Aula, con precisi punti che stabiliscono di abbandonare il concetto degli investimenti limitati alle zone di cosiddetta alta suscettività e in particolare di fornire finanziamenti per la costituzione di aziende agricole efficienti, promuovendo e sostenendo libere forme associative e cooperative per la razionale utilizzazione della proprietà terriera, frammentata e polverizzata, ed evitando di circoscrivere l'economia agricola montana nel ristretto margine d'indirizzo silvo-pastorale.

Se questi concetti non si seguiranno e se si continuerà a ricalcare la politica del passato, si avrà come unica conseguenza il perpetuarsi dell'esodo dalle montagne, con il crearsi di tutta una serie di problemi economici e sociali nel nostro Paese.

Per quanto riguarda la legge che dobbiamo adesso approvare, abbiamo criticato la impostazione data dal Governo. Abbiamo fatto delle proposte di maggiori stanziamenti, ritenendo che 80 miliardi rappresentassero il minimo indispensabile per far fronte al minimo delle richieste e delle esigenze prospettate da tutti i cittadini. Se infatti, pur facendo solo riferimento al valore della moneta di alcuni anni or sono, già le richieste avanzate dai singoli toccavano i 180 miliardi, voi capite che con i 30 miliardi oggi stanziati accontenteremo questa o quella zona, ma i problemi rimarranno assolutamente insoluti.

E quindi noi teniamo comunque conto che 30 miliardi verranno spesi per la montagna e che qualcuno trarrà beneficio dall'erogazione di questa cifra.

Per questo anziché votare contro, come sarebbe giusto, in considerazione del fatto che questa legge non risolve alcun problema sostanziale, riconosciamo che alcuni settori dell'economia montana ne trarranno un sia pur minimo beneficio, e per questo in sede di votazione ci asterremo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fracassi: Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo *(Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3931-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fracassi: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (3931-*B*), approvata dalla XI Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 19 luglio 1967 e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 25 ottobre 1967.

Sulle modifiche apportate dal Senato riferirò io stesso.

Si tratta di una modifica relativa alla copertura, sulla quale la V Commissione bilancio della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole. La modifica riguarda il primo e secondo comma dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato la somma di lire 50 milioni prelevandola dallo stanziamento di cui al capitolo n. 530 del proprio stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1967 concernente " spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico ai sensi dell'articolo 1 – 2° comma – della legge 29 novembre 1965, n. 1322 ".

All'onere di lire 50 milioni previsto dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 1967 con l'entrata di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato la somma annua di lire 50 milioni prelevandola dagli stanziamenti di cui al capitolo n. 530 del proprio stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

All'onere di lire 50 milioni previsto dalla presente legge si fa fronte per gli anni finanziari 1967 e seguenti con le entrate di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani » (4384):

Presenti 31
Votanti 18
Astenuti 13
Maggioranza 10
Voti favorevoli 17
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

FRACASSI: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3931-*B*).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Giuseppe, Antonini, Armani, Curti Ivano, Beccastrini, Bo, Ceruti Carlo, Chiaromonte, De Leonardis, Fornale, Franzo, Bologna, Lusoli, Gombi, De Zan, Fracassi, Magno, Marras, Mengozzi, Miceli, La Penna, Ognibene, Pala, Prearo, Radi, Rinaldi, Cengarle, Sedati, Sereni, Stella, Truzzi.

Si sono astenuti nella votazione sul disegno di legge di legge 4384:

Angelini Giuseppe, Antonini, Curti Ivano, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Lusoli, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni.

Sono in congedo:

Bonomi e Scarascia Mugnozza.

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO